



# COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2 DEL 31/01/2020

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO DELL' AUDITORIUM COMUNALE.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **Gennaio**

alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>		<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
LUSCIA ONORIO	X		BARUZZI ANDREA	X	
MARCHI MASSIMO	X		GIORI MONICA	X	
FERREMI CLAUDIO	X		TISI STEFANO	X	
GHIDINI MARTA	X		CERQUI LAURA	X	
GRANDI ALESSANDRO	X		BACCHETTINI MICHELA	X	
PASINI LUCIO	X		GHIDINELLI VERUSCA	X	
BONINSEGNA EMANUEL	X				
			TOTALE	13	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che si pone la necessità di regolamentare l'utilizzo dell'Auditorium comunale, situato in via Roma 49/A.

Visto l'art. 114 della Costituzione, riformulato unitamente all'abrogazione [dell'art. 128 Cost.](#) con la riforma del titolo V Cost. (riforma costituzionale del 2001), con la quale acquista piena effettività il carattere programmatico [dell'art. 5 Cost.](#), che già annoverava l'autonomia locale tra i principi fondamentali della Repubblica, dal quale si ricava il diretto riconoscimento dell'autonomia normativa dei Comuni a livello costituzionale che, ridisegnando in scala crescente l'assetto pluralistico della Repubblica, stabilisce al 2° co. come Comuni, Province e Regioni sono «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

Visto il 6° co. [dell'art. 117 Cost.](#), che prevede espressamente la competenza normativa dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Atteso che al gestione del servizio auditorium rientra nel novero dei servizi a domanda individuale, ovvero di tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, ovvero da organismi ad esso appartenenti, che: a) lo stesso pone in essere non per obbligo istituzionale; b) vengano utilizzate a richiesta dell'utente; c) non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Il [D.M. 31 dicembre 1983](#), emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 26 aprile 1983, n. 131](#), ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'[art. 172](#), comma 1, lett. e), [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), anche l'attività di uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

[Corte dei conti-Sicilia, Sez. contr., Delib., 9 gennaio 2018, n. 2](#)

“(…) In generale e per tutti servizi pubblici, ancorché non definibili “a domanda individuale”, rileva la disciplina di cui l'art. 117 TUEL, in base alla quale: «1. Gli enti interessati approvano le **tariffe** dei servizi pubblici in misura tale da assicurare **l'equilibrio** economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. (...) Pertanto, fermo restando che l'erogazione del servizio pubblico deve avvenire in **equilibrio economico-finanziario** ai sensi dell'art. 117 TUEL (il principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura applicabile indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio, è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537) l'erogazione dello stesso, qualora qualificato come “a domanda individuale”, non può essere gratuita per gli utenti, e la sua copertura deve avvenire, almeno in parte, mediante i **corrispettivi** versati dai **richiedenti il servizio**.”

[Deliberazione n. 317/2019/PAR/Fonte \(TV\) CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 'adunanza del 22 ottobre 2019](#)

**Preso atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

Con voti favorevoli n.13, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti:

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'utilizzo dell'Auditorium comunale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Presidente, la presente deliberazione viene *dichiarata immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000.

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Onorio Luscia

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
avv. Alberto Lorenzi

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*